

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario                      Presidente

dott. Guido Petrigli                                      Consigliere

dott. Andrea Liberati                                      Consigliere -relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nel giudizio di conto iscritto al n. **23682** del registro di segreteria,nei confronti di **Boarelli Sandra** (C.F: BRLSDR75H60F051Q),

rappresentata e difesa dall'avv. Linda Bendia, con domicilio eletto

presso il suo studio legale in Esanatoglia, via A. Alberici, n. 36, pec:

avvlindabendia@puntopec.it, quale consegnataria di beni mobili, in

servizio presso il **Comune di Esanatoglia (MC)**, per l'eserciziofinanziario **2020 (conto n. 46324)**, a seguito della relazione

d'irregolarità, redatta dal magistrato istruttore dott. Giuseppe Vella;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti

di causa;

uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2025, con l'assistenza del

segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.

Andrea Liberati, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Linda

Bendia per l'agente contabile Boarelli Sandra.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con relazione n. 372/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale n. 46324, reso da Boarelli Sandra, quale consegnataria di beni mobili in servizio presso il Comune di Esanatoglia (MC) per l'esercizio finanziario 2020, ha rilevato che il conto non riguarda beni mobili per i quali la medesima avesse un "debito di custodia" in senso tecnico, bensì vari beni costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente e verosimilmente in uso presso il Settore di pertinenza.

Il magistrato istruttore ha, pertanto, sottolineato che l'atto depositato non può essere qualificato come conto giudiziale perché privo dei requisiti minimi essenziali, idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi e gestiti.

Oltre alla questione principale, nella relazione sono state segnalate anche altre irregolarità.

Il conto è stato depositato senza allegare alcun tipo di documentazione, nemmeno quella minima prevista dall'art. 139, c. 2, del Codice di Giustizia Contabile.

La descrizione dei beni mobili di uso pubblico (Mod. D) reca indicazione di una quantità e di un valore generici sia ad inizio che a fine anno, omettendo la descrizione e il valore specifico dei beni interessati nonché i relativi estremi dell'inventario.

Ugualmente, la descrizione dei beni mobili patrimoniali disponibili

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                           |  |
|  | (Mod. E) reca indicazione di una quantità e di un valore generici sia     |  |
|  | ad inizio che a fine anno, omettendo la descrizione e il valore           |  |
|  | specifico dei singoli beni interessati nonché i relativi estremi          |  |
|  | dell'inventario.                                                          |  |
|  | Il decreto del sindaco n. 5 del 26/6/2018, indicato come atto di          |  |
|  | nomina dell'agente contabile consegnatario, in realtà conferiva alla      |  |
|  | funzionaria Boarelli la posizione organizzativa di Responsabile del       |  |
|  | Settore Contabilità, Finanze, Personale (parte economica),                |  |
|  | Economato, Patrimonio Mobiliare.                                          |  |
|  | Il magistrato istruttore ha evidenziato che il conto risulta firmato      |  |
|  | dalla Boarelli sia come consegnatario sia come Responsabile del           |  |
|  | Servizio Finanziario, venendo così meno la terzietà nell'approvazione     |  |
|  | del conto.                                                                |  |
|  | La scheda "anagrafe degli agenti contabili" relativa all'annualità 2020   |  |
|  | indica erroneamente il decreto sindacale n. 5 del 26/6/2018 come          |  |
|  | provvedimento di nomina.                                                  |  |
|  | Per quanto esposto, il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio    |  |
|  | la valutazione preliminare in ordine all'ammissibilità o procedibilità    |  |
|  | del conto e, in via subordinata, la questione della sua regolarità.       |  |
|  | <b>2.</b> Con memoria del 30/11/2024 si è costituita la Boarelli, con il  |  |
|  | patrocinio dell'avv. Linda Bendia.                                        |  |
|  | In primo luogo, la medesima ha evidenziato l'insussistenza a suo          |  |
|  | carico del "debito di custodia" e, quindi, dell'obbligo di resa del conto |  |
|  | giudiziale.                                                               |  |
|  | Infatti, il Comune di Esanatoglia, essendo un Ente di piccole             |  |
|  |                                                                           |  |
|  | 3                                                                         |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | dimensioni, non dispone di magazzini centrali ma soltanto di beni               |  |
|  | destinati al normale utilizzo presso i singoli uffici.                          |  |
|  | Pur in presenza del suddetto assorbente profilo d'inammissibilità del           |  |
|  | conto giudiziale, la Boarelli ha, comunque, sostenuto che il                    |  |
|  | documento da lei trasmesso non potrebbe considerarsi incompleto,                |  |
|  | dato che l'inventario, pur non essendo stato depositato unitamente              |  |
|  | al conto, era poi stato trasmesso con raccomandata e contiene la                |  |
|  | descrizione ed i valori dei beni.                                               |  |
|  | La Boarelli ha, inoltre, osservato che nel Comune di Esanatoglia ella           |  |
|  | ricopriva anche il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario e che         |  |
|  | le incombenze previste dall'articolo 139, comma 2, del D.lgs                    |  |
|  | 174/2016 ricadono su tale figura, in assenza di ulteriori                       |  |
|  | determinazioni.                                                                 |  |
|  | Relativamente alla garanzia di terzietà nella verifica del conto, la            |  |
|  | Boarelli ha fatto presente che, comunque, l'iter procedurale prevede            |  |
|  | forme di controlli interni ed esterni, tra cui l'approvazione del               |  |
|  | Consiglio Comunale e il parere del Revisore dei conti.                          |  |
|  | <b>3.</b> All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e il difensore dell'agente |  |
|  | contabile hanno chiesto che il presente giudizio di conto sia                   |  |
|  | dichiarato improcedibile.                                                       |  |
|  | <b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b>                                                   |  |
|  | Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su            |  |
|  | modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.              |  |
|  | 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del             |  |
|  | carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità           |  |
|  | 4                                                                               |  |

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                         |  |
|  | e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.                  |  |
|  | Orbene, ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del  |  |
|  | “consegnatario con debito di custodia” da quella del “consegnatario     |  |
|  | con debito di vigilanza”, figure che comportano obblighi differenti in  |  |
|  | relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i |  |
|  | soggetti interessati.                                                   |  |
|  | In merito alla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza |  |
|  | ed alle correlative responsabilità, si rinvia ai numerosi precedenti di |  |
|  | questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).            |  |
|  | Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare se il       |  |
|  | consegnatario avesse in custodia i beni per una loro successiva         |  |
|  | movimentazione e distribuzione (nel qual caso sussisterebbero sia       |  |
|  | l’obbligo di custodia in senso tecnico che l’obbligo di resa del conto  |  |
|  | giudiziale) o se fosse un mero utilizzatore dei beni nell’ambito del    |  |
|  | Settore amministrativo di pertinenza (nel qual caso si configurerebbe   |  |
|  | un mero obbligo di vigilanza e di redazione di un conto                 |  |
|  | amministrativo).                                                        |  |
|  | In ipotesi di sussistenza di un debito di custodia, poi, occorrerebbe   |  |
|  | verificare se l’agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario         |  |
|  | (circostanza che obbligherebbe alla presentazione di un sub conto,      |  |
|  | da allegare al conto dell’agente contabile principale ma non            |  |
|  | autonomamente alla Corte dei conti) o se svolgesse in totale            |  |
|  | autonomia le proprie funzioni, senz’alcuna delega (in tal caso          |  |
|  | assumerebbe il ruolo di consegnatario, con conseguente obbligo di       |  |
|  | autonoma resa del conto giudiziale a questa Corte).                     |  |
|  | 5                                                                       |  |

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                          |  |
|  | In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione       |  |
|  | rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguardava beni        |  |
|  | mobili o "materie" per i quali l'agente contabile avesse un "debito di   |  |
|  | custodia", bensì vari beni iscritti nell'inventario, che costituivano    |  |
|  | immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente ed in relazione ai quali era   |  |
|  | ravvisabile un mero debito di vigilanza.                                 |  |
|  | Tale circostanza risulta confermata dalla consegnataria Boarelli.        |  |
|  | Peraltro, la natura dei beni inventariati era tale da far ritenere       |  |
|  | sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso |  |
|  | continuativo nell'Ufficio di pertinenza e, quindi, non custoditi in      |  |
|  | magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.        |  |
|  | Tali circostanze fanno, dunque, propendere per l'assenza dell'obbligo    |  |
|  | di resa del conto giudiziale, da parte della Boarelli, per carenza dei   |  |
|  | relativi presupposti normativamente previsti.                            |  |
|  | Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio di conto   |  |
|  | debba essere dichiarato improcedibile.                                   |  |
|  | Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il          |  |
|  | giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame |  |
|  | nel merito del conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese              |  |
|  | processuali.                                                             |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                            |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,     |  |
|  | definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile il giudizio di      |  |
|  | conto in epigrafe indicato, riguardante Boarelli Sandra,                 |  |
|  | consegnataria di beni mobili presso il Comune di Esanatoglia per         |  |
|  |                                                                          |  |
|  | 6                                                                        |  |

[illegible]

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | Nulla per le spese. |  |
|--|---------------------|--|

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  | Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025. |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|

|  |             |               |  |
|--|-------------|---------------|--|
|  | L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |  |
|--|-------------|---------------|--|

|  |             |               |  |
|--|-------------|---------------|--|
|  | L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |  |
|--|-------------|---------------|--|

|  |                       |                                  |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|
|  | dott. Andrea Liberati | dott. Valter Camillo Del Rosario |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|

|  |                       |                                  |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|
|  | dott. Andrea Liberati | dott. Valter Camillo Del Rosario |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|

|  |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
|  | (f.to digitalmente) | (f.to digitalmente) |  |
|--|---------------------|---------------------|--|

|  |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
|  | (f.to digitalmente) | (f.to digitalmente) |  |
|--|---------------------|---------------------|--|

|  |                                        |  |
|--|----------------------------------------|--|
|  | Depositata in Segreteria il 27/01/2025 |  |
|--|----------------------------------------|--|

|  |                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|
|  | Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
|  |                               |  |  |
|  | Il Funzionario amministrativo |  |  |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | dott. Gerardo De Angelis |  |
|--|--------------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| (firmato digitalmente) |  |
|------------------------|--|